



AUEGISTO allo PROPOSTA
di delibera n° 6/12/2013

26.07
2013

Comune di Latina
Via ...
Vigilato alla ...

Consiglio Comunale

Giunta Municipale

n. 5 del 13/12/2011

COMUNE DI LATINA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI
TRASPARENZA DEI TITOLARI DI
CARICHE ELETTIVE E DI
GOVERNO**

(Art. 14 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

INDICE

Art.1	Riferimenti normativi e oggetto	pag.	3
Art.2	Obblighi al momento dell'assunzione della carica	pag.	3
Art.3	Obblighi annuali durante la carica	pag.	4
Art.4	Obblighi successivi alla cessazione della carica	pag.	4
Art.5	Modalità di pubblicità degli atti	pag.	5
Art. 6	Sanzioni	pag.	5
Art. 7	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag.	5
Art. 8	Esecuzione coattiva	pag.	6
Art. 9	Norme transitorie	pag.	6
Art.10	Entrata in vigore	pag.	6

Art.1 - Riferimenti normativi e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Latina, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
2. I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni.

Art.2 – Obblighi al momento dell'assunzione della carica

1. Entro quarantacinque giorni successivi alla convalida degli eletti, il Sindaco ed i Consiglieri Comunali nonché entro trenta giorni dall'accettazione della nomina gli Assessori sono tenuti a depositare presso il Servizio Affari Istituzionali del Comune di Latina:
 - I. un curriculum vitae.
 - II. una dichiarazione concernente:
 - a) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, di cui all'art. 14, comma 1 lett.c , del D.lgs. n. 33/2013;
 - b) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, di cui all'art. 14, comma 1 lett. d , del D.lgs. n. 33/2013;
 - c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti, di cui all'art. 14, comma 1 lett. e , del D.lgs. n. 33/2013;
 - d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, di cui all'art. 2, comma 1, n.2, della L. n. 441/1982;
 - e) dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, di cui all'art. 2, comma 1, n.1, della L. n. 441/1982;
 - f) le azioni di società; le quote di partecipazione a società; di cui all'art. 2, comma 1, n.1, della L. n. 441/1982;

- e) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, di cui all'art. 2, comma 1, n.1, della L. n. 441/1982;
2. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali, nel termine previsto al comma 1, sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (di cui all'art. 2, comma 1, n.3, della L. n. 441/1982)
 3. Gli adempimenti indicati al comma 1, punto II, del presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Ove i predetti soggetti non diano il loro consenso, il soggetto obbligato alla pubblicità della propria situazione patrimoniale dovrà dichiarare tale eventualità.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art.3 – Obblighi annuali durante la carica

1. Gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, devono essere effettuati per ogni anno di durata del mandato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, con presentazione al Servizio Affari Istituzionali di un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, punto II, dell'art. 2 e deposito di una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
2. A tale adempimento annuale si applica il comma 3 dell'art. 2.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art.4 – Obblighi successivi alla cessazione della carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altro motivo, i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a depositare presso il Servizio Affari Istituzionali una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, punto II, dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima dichiarazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
2. A tale adempimento annuale si applica il comma 3 dell'art. 2.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del consigliere, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale e nel caso di conferma dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo.

Art. 5 – Modalità di pubblicità dei dati

1. Per ciascun soggetto obbligato, le informazioni e i dati riguardanti le dichiarazioni di cui al presente regolamento e le relative variazioni intervenute sono pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le dichiarazioni sono pubblicate secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, al fine di agevolare la fruizione da parte dei cittadini ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009

Art. 6 - Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli, su formale comunicazione del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, il Segretario Generale accerta la violazione e irroga la sanzione per la violazione commessa, con provvedimento motivato, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.
2. La sanzione per la mancata o parziale ottemperanza all'onere delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, viene determinata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 11 della L. n. 689/1981.
3. In caso di inadempimento, accertato con la contestazione dell'illecito, dell'obbligo di deposito di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, sarà applicata una sanzione pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dall'art. 47, comma 1, del D.lgs. 33/2013, salvo che per particolari motivi il responsabile del procedimento sanzionatorio ritenga di applicare una sanzione diversa.
4. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di deposito di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4:
 - fino a 15 giorni di ritardo la sanzione è stabilita in € 500,00 (cinquecento);
 - fino a 30 giorni di ritardo la sanzione è stabilita in € 1.000,00 (mille)
5. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 7 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Segretario Generale può disporre, entro 20 giorni dalla sua richiesta, con provvedimento motivato, che la sanzione amministrativa pecuniaria

irrogata, maggiorata del tasso degli interessi legali, venga pagata in rate mensili fino a 12 mensilità. Entro lo stesso termine il Segretario Generale può disporre il rigetto della richiesta di rateizzazione.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Segretario Generale, l'obbligato decade dal regime di rateizzazione ed è tenuto al pagamento del saldo residuo in un'unica soluzione.

Art. 8 – Esecuzione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione di cui all'art. 6, si procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione coattiva, secondo la normativa vigente, a mezzo del Servizio Bilancio e Programmazione.

Art. 9 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, i Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al precedente art. 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.